

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO del TIROCINIO ai fini della PRATICA FORENSE presso il TRIBUNALE di TORINO

TRA

Il **Dipartimento di Giurisprudenza**, con sede legale in Via Verdi, 8 - 10124 Torino, P.I. 02099550010, C.F. 80088230018, rappresentato dal Prof. Gianmaria Ajani, Direttore, nato a Torino (To), il 21/10/1955.

E

il **Tribunale di Torino**, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 Torino, C.F. 80100830019, rappresentato dal Dr. Luciano Panzani, Presidente, nato a Torino il 12/02/1950

E

l'**Ordine degli Avvocati di Torino**, con sede legale in C.so Vittorio Emanuele II 130 - 10138 Torino, Ingresso 18 - primo piano, C.F. 80088540010, P.I. 10623880019, rappresentato dall'Avv. Mario Napoli, Presidente, nato a Buenos Aires il 04/07/1953

PREMESSO

- che l'art. 37 commi 4 e 5 della L. 111 del 2011 prevede, previa stipula di apposita Convenzione, la possibilità di svolgere il primo anno di pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, presso gli uffici giudiziari;
- che tale previsione è stata confermata dalla Circolare del CSM (Pratica num. 42/RI/2011 - del 23/02/2012 - protocollo P 4052/2012), dall'art. 10 comma 5 del D.P.R. 137 del 2012 e dall'art. 41 comma 6 lettera b della "Riforma forense".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a final flourish.

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il Tribunale di Torino è disponibile ad accogliere presso i propri uffici un numero massimo di 40 laureati all'anno, regolarmente iscritti al registro dei praticanti dell'Ordine di Torino, con l'indicazione del dominus nella persona del Presidente dell'Ordine, per assistere e coadiuvare i magistrati che ne fanno richiesta, nel compimento delle loro attività, anche con compiti di studio. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività prevista per il primo anno di pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

2. I criteri di valutazione della candidature sono stabiliti da un Bando predisposto dal Dipartimento di Giurisprudenza e la selezione dei candidati viene affidata ad una Commissione composta da pari numero di rappresentanti di ciascun contraente.

Art. 2 – Finalità e contenuti

1. Il tirocinio per lo svolgimento della pratica non costituisce rapporto di lavoro e il Tribunale non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, le attività sono seguite da un magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Torino.

3. Ciascun tirocinante, al termine di ogni semestre, deve consegnare all'Ordine di Torino:

1) cinque relazioni sull'attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione, aventi ad oggetto le vicende giudiziali seguite e le connesse questioni giuridiche affrontate.

Dette relazioni non possono consistere nella mera riproduzione degli atti processuali o di quelli redatti dalle parti, né in un mero riepilogo dei fatti storici oggetto della vicenda processuale.

Almeno una relazione deve avere ad oggetto una questione deontologica affrontata nel corso del tirocinio con riferimento a doveri di cui al codice deontologico forense .

Tutte le relazioni devono essere controfirmate dal magistrato affidatario e dal Presidente dell'Ordine.

2) Una relazione del magistrato affidatario sullo svolgimento del tirocinio.



Art. 3 – Accesso e permanenza in Tribunale

1. L'accesso alle strutture del Tribunale è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio.
2. Il Tribunale si impegna a garantire che il periodo di tirocinio si svolga presso strutture che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni siano idonee ed adeguate ai sensi del D. Lgs. del 09/04/2008 n. 81 (T.U. sicurezza sul lavoro).
3. L'orario di permanenza è concordato tra il Tribunale di Torino, il tirocinante e l'Ordine degli Avvocati di Torino, in funzione degli obiettivi formativi della tirocinio e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante (di norma dalle 9 alle 15 - dal lunedì al venerdì).

Art. 4 – Obblighi del tirocinante

1. Il Tribunale di Torino si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
 - rispettare il codice deontologico forense ;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - rispettare i regolamenti interni del Tribunale di Torino, compatibilmente con la finalità del tirocinio e con la particolare natura del rapporto;
 - mantenere il Segreto di Ufficio così come previsto dall'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3;
 - richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta presso il Tribunale di Torino.
 - segnalare al magistrato affidatario eventuali conflitti di interessi.
2. E' fatta salva la possibilità per il Tribunale di Torino di determinare la cessazione del rapporto di collaborazione per il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra ed in tal caso il periodo svolto non avrà alcun effetto ai fini della pratica forense.



Art. 5 – Sospensione e interruzione

1. E' consentita, per giustificati motivi, la possibilità di brevi periodi di sospensione, complessivamente non superiori a 3 mesi salvi i casi di maternità e malattia, previo accordo con il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati.
2. L'Ordine degli Avvocati si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei periodi di pratica interrotti prima del termine previsto.

Art. 6 – Valutazione finale

1. Al termine del periodo di formazione, il magistrato designato Presidente del Tribunale di Torino redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e all'Università di Torino.

Art. 7 – Assicurazioni

1. La copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile è a carico del tirocinante.

Art. 8 – Comunicazioni

1. La presente Convenzione sarà trasmessa al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 9 – Trattamento dei dati

1. Il Tribunale di Torino si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003).
2. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

Art 10 – Durata

La presente Convenzione ha validità di tre anni dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e verrà rinnovata tacitamente ogni triennio.



Art. 11 – Oneri fiscali e spese di registrazione

1. La presente Convenzione viene redatta in triplice originale e conservata agli atti di ciascun Ente.
2. La Convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72.
3. La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26/4/1986. Non sono previsti oneri a carico del Tribunale di Torino e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

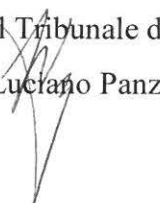
Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, 4 febbraio 2013.

Per il Dipartimento di Giurisprudenza di Torino
Prof. Gianmaria Ajani



Per il Tribunale di Torino
Dr. Luciano Panzani



Per l'Ordine degli Avvocati di Torino
Avv. Mario Napoli

